

## Ingegneri e periti nel caos del DPR 328/01

Il DPR 328/01 ha distinto gli ingegneri abilitati prima del 02/09/2001 da quelli abilitati successivamente. In particolare gli ingegneri quinquennali che hanno sostenuto l'esame di stato per l'esercizio della professione prima dell'entrata in vigore del DPR 328/01 possono progettare qualsiasi costruzione civile o industriale indipendentemente dal tipo di laurea in possesso. Chi ha sostenuto l'esame di abilitazione dopo l'entrata in vigore del DPR 328/01 ha le competenze limitate dal tipo di laurea conseguita e potrà operare in uno solo dei seguenti 3 settori di laurea:

- il settore A per il settore dell'ingegneria civile;
- il settore B per l'ingegneria industriale;
- il settore C per l'ingegneria dell'informazione.

Gli abilitati dopo il DPR 328/01 che vogliono operare in più settori debbono conseguire un'ulteriore laurea ed effettuare il relativo esame di stato per l'esercizio dell'abilitazione.

Anche nella modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione esistono notevoli differenze: i laureati vecchio ordinamento possono utilizzare durante l'esame qualsiasi tipo di documentazione (manuali, dispense, libri di testo, appunti, ecc..) mentre i laureati nuovo ordinamento (laurea triennale o laurea 3+2) possono, come per beffa, utilizzare solo il vocabolario della lingua italiana.

L'art. 55 comma 2° lettera D definisce anche le competenze dei periti industriali al cui Albo, suddiviso in 28 sezioni possono confluire anche i laureati in ingegneria triennale ottenendo il titolo identificativo di "perito industriale laureato". Ma nel delirio delle suddivisioni in sezioni, settori e classi il DPR 328/01 assegna competenze diverse e titoli diversi allo stesso laureato triennale, che se opta per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli ingegneri assume il titolo di "Ingegnere Juniores" (anche se con il passare del tempo acquisirà barba bianca) oppure se opta per l'iscrizione al Collegio dei Periti Industriali acquisisce il pomposo titolo di "Perito Industriale Laureato" ma di fatto avrà competenze inferiori all'omologo (almeno negli studi) "Ingegnere Juniores", dato che l'ingegnere juniores iscritto alla Sezione B Settore industriale degli ingegneri potrà operare in tutti i 16 settori dei Periti cui dà accesso la laurea in ingegneria industriale (classe 10) come ad esempio la meccanica, l'elettrotecnica o la termotecnica, mentre nel caso di iscrizione all'Albo dei periti industriali potrà scegliere solo una delle 16 specializzazioni (settori) accessibili con la laurea triennale di classe 10 (ingegneria industriale) salvo effettuare un diverso esame di stato utilizzando la stessa laurea.

Ciò premesso quindi la progettazione, ad esempio, degli impianti fotovoltaici o eliotermici può essere fatta da un qualsiasi ingegnere abilitato prima del 02/09/2001 indipendentemente dalla laurea conseguita, oppure da un ingegnere abilitato dopo il 02/09/2001 purché iscritto al settore industriale, oppure da un perito industriale elettrotecnico o elettronico limitatamente agli impianti fotovoltaici o da un perito meccanico o termotecnico limitatamente agli impianti termici.

Tali assurde differenziazioni non stupiscono più di tanto chi ben sa che le leggi sono tutt'altro che giuste ma sono solamente espressione degli interessi politici in quel momento al governo.

**Nota:** Le norme citate sono scaricabili dal sito internet [www.peritorusso.it](http://www.peritorusso.it)